



STATUTO

Denominazione e Sede

Art. 1

Sulla base dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita, con sede in Andria, Via PO n. 12, un'associazione sportiva dilettantistica operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di " Associazione Sportiva Dilettantistica HONBU KARATE DOJO " L'Associazione aderisce ai Centri Sportivi Aziendali e Industriali " CSA.In " riconosciuto dal CONI attraverso il Centro Regionale Sportivo " Libertà Sport Puglia " e, relative strutture periferiche . Con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altri Enti di Promozione o Federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, o affiliarsi ad Organizzazioni Internazionali e/o Federazioni riconosciute dallo Stato Italiano, per il raggiungimento dei propri obiettivi relativi al perfezionamento della propria disciplina, alle leghe sportive e similari sia nazionali che locali.

Scopi e finalità

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione.

- a. Ha lo scopo di sviluppare, promuovere, coordinare iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio - sportive dilettantistiche di uomini e donne di ogni età, condizione sociale e nazionalità, con un'attenzione rivolta ai lavoratori italiani e stranieri, alle persone esposte ai rischi di emarginazione fisica e sociale ;
- b. Promuove la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l'organizzazione di percorsi formativi, iniziative culturali, ricreative ed educative, comprese attività didattiche per l'avvio al perfezionamento dell'attività sportiva;
- c. Sviluppa il proprio compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità;
- d. Si impegna a rispettare ed osservare gli Statuti ed i vari Regolamenti dell'Ente di Promozione o Federazione a cui aderisce e partecipare ai programmi delle attività definite annualmente;
- e. Opera senza fini di lucro in conformità alle leggi nazionali e regionali sull' associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive per migliorare la propria attività e gli interventi pubblici in materia di sport;
- f. Concorre a salvaguardare lo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport, ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà e all'osservanza di quei principi e normative sportive;
- g. Avere un minimo di dieci iscritti, dei quali almeno quattro con più di quindici anni e tre che abbiano raggiunto la maggiore età;
- h. Accoglie e trasmette tutte le iscrizioni e le adesioni ai rispettivi Comitati Territoriali o Federali : all'Ente di Promozione per l'avviamento allo sport nei primi anni di pratica, alla Federazione per l'attività agonistica specifica;





- i. Usufruisce dei servizi e dei supporti organizzativi decisi dai rispettivi Enti pubblici, privati, e dai Comitati territoriali;
- l. Ha i requisiti richiesti per accedere ai mutui agevolati del Credito Sportivo per l'impiantistica sportiva.

Soci Art. 3

Possono essere soci dell'associazione sportiva, tutti i cittadini che ne condividono le finalità, non sono tuttavia ammessi soci temporanei.

Richieste ed iscrizioni:

1. Le richieste d'iscrizione sono trascritte e indirizzate al Presidente su apposito modello a ciò predisposto;
2. La presentazione della domanda d'ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale; è compito del Presidente o in sua assenza per impedimento del Segretario ratificare entro 30 giorni l'ammissione a socio. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella prima convocazione.
3. I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa e sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:
 - Hanno un'anzianità d'iscrizione di almeno sei mesi;
 - Non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
 - Non abbiano riportato nell'ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni superiori ad un anno complessivi;
 - Non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
4. Alle cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili tutti i soci che hanno raggiunto la maggiore età ed in regola con il pagamento della tessera sociale, delle eventuali quote contributive mensili o, altre periodicità relative l'attività dell'associazione sportiva;
5. La tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili, rivalutabili ne restituite.
6. I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni emanate dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni di cassa attraverso versamenti quote straordinarie e, possono essere sospesi, espulsi o radiati nei casi in cui:
 - Non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e alle delibere emanate o, adottate dagli Organi sociali;
 - Si rendessero morosi del pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
 - Arrecassero danni morali e materiali all'associazione sportiva.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata. Qualora l'escluso non condivida le ragioni adottate può entro 15 giorni ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

Avverso la sospensione, l'espulsione o radiazione, il Socio può ricorrere In seconda istanza agli Organi di Giustizia a cui la stessa associazione e affiliata.





Organi dell'Associazione

Art. 4

Sono organi dell'Associazione:

- > **Assemblea dei Soci;**
- > **Presidente dell'Associazione;**
- > **Consiglio Direttivo.**

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed è fatto divieto ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Assemblee

Art. 5

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione Sportiva, le assemblee sono divise in Ordinarie e Straordinarie costituite con voto deliberativo, dagli iscritti in regola.

La convocazione deve avvenire 10 giorni prima mediante avviso scritto da affiggersi nel locale della Sede Sociale o almeno otto giorni prima l'adunanza, contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella propria sede o altrove, purchè in Italia), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, l'Assemblea inoltre, si riunisce ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno 1/5 degli associati, indicando le materie da trattare. In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro il 20° (ventesimo) giorno dalla data richiesta.

Nelle assemblee ciascun Socio maggiorenne ha diritto ad un (1) voto, e non può farsi rappresentare da un altro associato, lo stesso può rappresentare cinque associati assenti, che diano comunicazione verbalmente o per iscritto.

Art. 6

Assemblea Ordinaria:

- a) **approva il bilancio consuntivo;**
- b) **procede alla nomina delle cariche sociali;**
- c) **delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;**
- d) **approva gli eventuali regolamenti.**

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è presente la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza degli intervenuti, In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti deliberando a maggioranza.

Art. 7

Assemblea Straordinaria:

L'Assemblea è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare le modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'associazione, nominando i liquidatori.





a) In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere relative allo scioglimento dell'associazione saranno valide se prese con voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci.

b) In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Art. 8

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza dal Vice Presidente. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Allo scadere del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata all'Ordine del Giorno.

Presidente

Art. 9

Il Presidente, che viene eletto dall'Assemblea Ordinaria degli associati, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere dell'ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere della straordinaria amministrazione. Resta in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile, in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente o, Segretario dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) membri eletti dall'assemblea ordinaria dei Soci, all'interno del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto un rappresentante degli Atleti ed un rappresentante dei Tecnici designati nelle riunioni organizzate dalla Presidenza, i componenti nominati restano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui discutere o deliberare. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio:

- > curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- > redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- > compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- > stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- > deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
- > deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- > nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- > compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli tra i primi dei non eletti. Se vengono meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica convocano l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.





Verbali

Art. 11

Di tutte le riunioni dell'Assemblea sociale, dovrà essere redatto un verbale allegato o trascritto negli appositi libri in carico all'associazione, il verbale è trasmesso per conoscenza alla Presidenza Provinciale dell'Ente di Promozione o Federazione a cui l'associazione dà la propria adesione.

Patrimonio

Art. 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo o causa. I singoli Soci non potranno, in caso di recesso, chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune.

In considerazione della natura giuridica dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve o, capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposti dalla legge.

I beni patrimoniali dell'Associazione devono essere inventariati con l'obbligo di depositare detto inventario presso la Sede Provinciale a cui è affiliata.

Esercizio Sociale

Art. 13

L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre. L'Organo Amministrativo entro due mesi, o a causa di particolari eventi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve predisporre il rendiconto economico/finanziario consuntivo e di previsione, da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione del bilancio.

Ricorsi

Art. 14

Le denunce per gli atti contrastanti con lo Statuto sono demandate in prima istanza al Collegio Regionale, ed in seconda istanza al Collegio Nazionale, dell'Ente di Promozione e/o Federazione.

Le questioni inerenti le discipline sportive seguono le norme del " regolamento di disciplina " a cui l'associazione è affiliata annualmente.

Modifiche Statutarie

Art. 15

Lo Statuto può essere modificato solo con la decisione dell'assemblea dei soci; in caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o delle Regioni è competente la Presidenza.

Le variazioni dello Statuto sono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti purchè rappresentino la maggioranza dei soci.





Scioglimento

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato dall'articolo 17. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità d'utilità generale, a Enti o Associazioni che proseguono la promozione e lo sviluppo delle attività sportive socio culturali, dopo aver sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, Comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662.

Norma finale

Art. 17

In applicazione alla delibera n. 1273 del 15.07.2004 del Consiglio Nazionale del CONI " ai fini del riconoscimento sportivo da parte del CONI " l'Associazione Sportiva Dilettantistica, oltre ai requisiti previsti dalla Legislazione Statale, ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive emanate dal CONI nonché l'accettazione degli Statuti e Regolamenti delle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dallo Stato o, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Per quanto espressamente non contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni delle Leggi vigenti.

Il Vice Presidente

Sally Lecker

Il Presidente

Anna Ferraro

Firma

Sally Lecker

Anna Ferraro

Firma

Luigi Di Nunno

Località e data

Cerato, 01/09/2006



CENTRO REGIONALE SPORTIVO LIBERTASPORT PUGLIA
PRESIDENTE
Luigi Di Nunno
Maestra Celestino DI NUNNO

P.S. : Eventuali modifiche apportate agli Statuti già esistenti, debbono essere approvate da una Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata, il Verbale assieme allo Statuto modificato (se il vecchio è già registrato) va riconsegnato presso l'Ufficio Unico delle Entrate competente per territorio per la nuova registrazione, lo stesso consegnato in (triplice copia), al costo di € 168,00 più una marca da bollo di Euro 11,00 ogni quattro pagine, le modifiche vanno riportate anche se redatto con atto notarile e consegnate al Notaio per l'opportuna variazione.



Registrato a Barietta #

11 SET. 2006

al n° 3666 serie 3^e esatti

EURO 174,00 (cento sette euro e 40/100)

IL DIRIGENTE UFFICIO
DIRIGENTE
NOTAIO MEZZAPESA

6